



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 22/05/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 162

L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in Contrada Difesa Melodia - loc. Lamia Cozzolongo - Proponente: Inergia S.p.a.

L'anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 20.09.06, acquisita al prot. n. 11350, la Inergia S.p.a, con sede legale in Ascoli Piceno alla via Napoli n. 137, presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia- della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 09/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza (TA) in Contrada Difesa Melodia, località Lamia Cozzolongo, e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.

- con nota acquisita il 04.10.06 al prot. n.11499, la società trasmetteva al Settore Ecologia ulteriori copie della documentazione presentata il 20 ottobre, ai fini di una maggiore certezza dell'effettività e completezza dell'avvenuto deposito;

- successivamente alla pubblicazione sul BURP dell'avviso di avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale relativo al progetto presentato dalla Progetto Energia S.r.l., la Inergia S.p.a. rilevava, con nota del 13.09.06 inviata all'Assessorato all'Ecologia, che la acquisiva al prot. n. 11499 del 4.10.06, all'Assessorato allo Sviluppo Economico e, per conoscenza, al Comune di Laterza, l'esistenza di una sovrapposizione nella stessa zona tra il progetto della società Progetto Energia e quello dalla stessa presentato; la Inergia S.p.a. segnalava in particolare la priorità del suo progetto su quello presentato dall'altra società, derivante dalla convenzione da essa stipulata con il Comune di Laterza il 2.12.05;

- con nota prot. n. 11861 del 12.10.06, questo Assessorato trasmetteva al Comune di Laterza la nota di cui al punto precedente, invitandolo a fornire chiarimenti in merito alle predette interferenze tra i due progetti;

- l'Assessorato all'Ecologia acquisiva per conoscenza al prot. n. 12308 del 19.10.06 la nota con cui la Provincia di Taranto richiedeva alla Inergia S.p.a., al fine di rendere il parere di competenza, di trasmettere tutta la documentazione anche su supporto informatico.

- l'Assessorato all'Ecologia, con nota prot. n. 00521 del 10 gennaio 2007, invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società e alla stipula della predetta convenzione;
- il 10.01.07, con nota prot. n. 00577, l'Assessorato all'Ecologia invitava la società proponente ad integrare entro sessanta giorni la documentazione precedentemente presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;
- in data 15.02.07 pervenivano all'Assessorato all'Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Inergia S.p.a., nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;
- il medesimo Assessorato, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07, informava il sindaco di Laterza che, essendo il progetto della Inergia S.p.a. assoggettato alla procedura di screening, lo stesso sarebbe dovuto essere pubblicato sull'Albo pretorio comunale; lo sollecitava, altresì, a fornire i chiarimenti già richiesti in merito alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
- l'Assessorato all'Ecologia acquisiva per conoscenza al prot. n. 3255 del 22.02.07, la nota con cui la società diffidava formalmente il Comune di Laterza a revocare la delibera di C.C. n. 77 del 28.12.06, ritenuta illegittima oltre che gravemente lesiva dei suoi interessi, e a dichiarare la predetta convenzione valida ed efficace;
- con nota prot. n. 4067 del 12.03.07, l'Assessorato invitava il Comune a fornire chiarimenti in merito a quanto rilevato dalla società nella predetta diffida;
- questo Assessorato acquisiva per conoscenza al prot. n. 4098 del 13.03.07 il riscontro del Comune all'atto di diffida della società, nel quale venivano contro dedotte le doglianze di quest'ultima;
- con nota acquisita al prot. n. 4476 dell'8.03.07, la Inergia S.p.a. trasmetteva all'Assessorato la documentazione integrativa precedentemente richiestale;
- questo Assessorato acquisiva per conoscenza al prot. n. 4665 del 19.03.07, gli accordi stipulati dalla società con i proprietari delle aree interessate dal progetto, trasmessi al Comune congiuntamente alla dichiarazione che gli stessi non costituivano, nelle intenzioni della società medesima, acquiescenza a quanto previsto dalla predetta delibera di C.C. n. 77 del 28.12.06, contro la quale si sarebbe comunque provveduto ad agire nelle sedi opportune;
- con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, l'Assessorato all'Ecologia inviava alla Inergia S.p.a. e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;

- con nota acquisita al prot. n. 6620 del 23.04.07, il Comune trasmetteva a questo Assessorato le predette controdeduzioni all'atto di diffida presentato dalla società;
- con nota prot. n. 9337 del 21.06.07 il Comune trasmetteva a questo Assessorato, che li acquisiva al prot. n. 12018 del 23.07.07, i chiarimenti più volte richiesti da quest'ultimo in merito alla coesistenza e sovrapposizione dei progetti presentati dalle varie società nelle medesime aree del territorio comunale, nonché alle convenzioni stipulate con alcune di esse; alla predetta nota il Comune allegava il rapporto, relativo ai riscontri dati dalle società alla delibera di C.C. n. 77/06, dallo stesso redatto ed inviato al sindaco con nota prot. n. 5107 del 29.03.07;
- con nota dell'11.06.07, acquisita da questo Assessorato al prot. n. 10979 del 3.07.07, la Inergia S.p.a., oltre a puntualizzare quanto rilevato nel predetto atto di diffida e ad invitare l'Assessorato ad emettere il parere, trasmetteva il ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato contro la predetta delibera;
- con nota prot. n. 11293 del 9.07.07, l'Assessorato trasmetteva al Comune la nota di cui al precedente punto, invitandolo ancora una volta a chiarire la complessa situazione riguardante il territorio, e non avendo ancora ricevuto la nota del Comune medesimo prot. n. 9337 del 21.06.07 contenente tali chiarimenti;
- alla richiesta di cui al precedente punto il Comune dava riscontro con nota prot. n. 10802 del 19.07.07, acquisita da questo Assessorato al prot. n. 11865 del 19.07.07, in cui dichiarava la mancanza di priorità del progetto della Inergia S.p.a. su quelli proposti dalle altre società e alla quale allegava le controdeduzioni ai motivi posti a fondamento del predetto ricorso, oltre che i chiarimenti di cui alla nota del 21.06.07, nel frattempo già inviata;
- il 3.08.07 la Inergia S.p.a. trasmetteva per conoscenza a questo Assessorato, a mezzo fax, la diffida diretta al Comune ad esprimere il parere di competenza entro e non oltre il termine di venti giorni;
- con nota prot. n. 14392 del 4.10.07, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 17389 del 15.11.07, il Comune, in riscontro a tale diffida, dichiarando di aver reso i pareri sino alla saturazione del parametro di controllo di cui al r.r. n. 16/06, invitava la Inergia S.p.a ad attendere l'approvazione del PRUE comunale, senza ulteriormente diffidarlo;
- con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, l'Assessorato all'Ecologia inviava per conoscenza alla Inergia S.p.a la nota diretta al Comune di Laterza e alla Provincia di Taranto, oltre che alle altre società proponenti nel comune di Laterza progetti di parchi eolici soggetti direttamente a procedura di VIA, con la quale sollecitava dette amministrazioni a fornire i chiarimenti, già richiesti, in merito alle interferenze esistenti tra i vari progetti e ad esprimere sugli stessi il parere di competenza;
- la Inergia S.p.a. con nota del 15.11.07, inviata per conoscenza anche a questo Assessorato, che la acquisiva al prot. n. 297 del 9.01.08, dava riscontro alla predetta nota del Comune del 4.10.07 rilevando: A) di non essere soggetta al rispetto del parametro di controllo, avendo presentato il progetto all'Autorità competente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 16/06; B) che il Comune stesso aveva l'obbligo di esprimersi su tutti i progetti e doveva limitarsi a valutarne la compatibilità con la strumentazione urbanistica, riferendo all'Autorità competente; e diffidando ancora una volta il Comune a rendere il parere;
- con nota prot. n. 7659 del 23.05.08, l'Assessorato all'Ecologia sollecitava nuovamente la Provincia di

Taranto e il Comune di Laterza ad esprimere i loro pareri su tutti i predetti progetti e faceva presente al secondo di non avere dallo stesso mai ricevuto alcuna attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dei progetti sottoposti a screening, tra cui quello proposto dalla Inergia S.p.a.;

- il 23.07.08 questo Assessorato acquisiva al prot. n. 10390, l'accordo tra le società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Inergia S.p.a. rinunciava a n. 3 areogeneratori e comunicava uno spostamento di tre areogeneratori che non avrebbe comportato modifiche sostanziali del progetto base;

- con nota acquisita da questo Assessorato al prot. n. 11918 del 28.08.08, il Comune di Laterza, preso atto degli accordi stipulati dalle società, tra cui quello di cui al precedente punto, esprimeva parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a Screening, presentati dalle varie società, tra cui la Inergia S.p.a., ed insistenti nel territorio comunale; alla nota allegava copia dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dell'avviso di deposito di tutti i progetti;

- con nota acquisita al prot. n. 11921 del 29.08.08, la Inergia S.p.a. trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia il progetto definitivo risultante dal predetto accordo;

- con nota prot. n. 12392 dell'08.09.08, questo Assessorato richiedeva alle società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K di trasmettere il medesimo output del predetto accordo, tra le stesse intervenuto, su supporto digitale, contenente dati georeferenziati in sistema Gauss-Boaga comprensivo di ubicazione degli areogeneratori (in formato punto) e tecniche annesse (strade e cavidotti);

- con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;

- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Inergia S.p.a., che a tanto aveva provveduto il 20.09.06;

- ai fini del soddisfacimento della richiesta dell'Assessorato all'Ecologia dell'8.09.08, la Inergia S.p.a. trasmetteva il supporto digitale contenente dati georeferenziati in sistema di riferimento Gauss-Boaga, comprensivo di ubicazione degli areogeneratori e linee tecniche annesse;

- con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Inergia, proponenti i progetti nel

Comune di Laterza oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale;

- questo Assessorato acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale, tra cui la Inergia S.p.a.;

- con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, l'Assessorato all'Ecologia, rilevando l'incompletezza delle convenzioni di cui al precedente punto, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008;

- con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava all'Assessorato all'Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;

- con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 l'Assessorato all'Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativi ai sette progetti;

- con nota acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 1222 del 29.01.09, la Inergia S.p.a., in riscontro alle predette richieste di quest'ultimo del 19.11.08 e del 9.12.08, relative alla convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale, trasmetteva copia della convenzione sottoscritta il 2.12.05 con il Comune di Laterza, già in possesso dell'Assessorato all'Ecologia e della quale il medesimo Assessorato aveva già rilevato, proprio con la nota del 9.12.08, la non conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08;

- con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, l'Assessorato all'Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale, contestualmente sottolineando l'impossibilità, ai sensi del punto 9 della DGR n. 1462/08, di provvedere sulle istanze presentate, così concludendo i procedimenti pendenti di VIA e di screening, in assenza di detta convenzione.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Coordinate aerogeneratori:

Nome X Y

IN-1 2668664 4500754

IN-2 2668445 4500489

IN-3 2669100 4500158

IN-4 2667694 4500202

IN-5 2667212 4500028

IN-6 2667178 4501075

IN-7 2667489 4501320

IN-8 2667892 4501397
IN-9 2668084 4501700
IN-10 2668502 4501645
IN-11 2666175 4503334
IN-12 2666437 4503491
IN-15 2666853 4503260
IN-16 2667109 4503478
IN-18 2667694 4504081
IN-19 2668061 4504549
IN-20 2667455 4503181
IN-21 2668048 4503064
IN-22 2668328 4503189
IN-23 2668167 4503625
IN-24 2668448 4503748

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, esplicitate dal proponente con nota prot. 10390 del 28 luglio 2008 derivano dall'accordo con le società Asja Ambiente Italia S.p.A., Energy 3K GmbH e Laterza Wind 2 S.r.l. e corrispondono alle rappresentazioni cartografiche presentate.

Il progetto è stato rielaborato dal proponente a causa della sovrapposizione progettuale di aerogeneratori con le società su citate.

Dal confronto delle coordinate presenti nel progetto di Inergia consegnato con prima istanza (prot. 11350 del 03/10/2006) e le coordinate degli aerogeneratori indicati nell'accordo, si riscontra lo spostamento delle torri eoliche indicate in accordo con il numero 18, spostato rispetto la posizione originaria di circa 140 m, il numero 23 spostato di circa 108 m, l'aerogeneratore numero 24 spostato di circa 190m e l'aerogeneratore n. 4 spostato di circa 94 m. Benché tali spostamenti siano stati dichiarati dal proponente a seguito del suddetto accordo, si ritiene di non poter accogliere il nuovo posizionamento in quanto va a modificare il layout originale oggetto di pubblicazione e parere comunale. Inoltre, a seguito dell'accordo, Inergia SpA dichiara di rinunciare alla realizzazione degli aerogeneratori identificati dai numeri 13, 14 e 17.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo Ufficio, fra cui quelle della LIPU presentate con il supporto delle Associazioni ambientaliste Italia Nostra, ALTURA e Comitato per il Paesaggio:

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE"

b - Impatto visivo e paesaggistico

E' inquadrata la situazione paesaggistica con puntuale descrizione delle componenti interessate attraverso diversi angoli di visione calcolati su un raggio di circa 11 Km attorno all'area di impianto.

La relazione di impatto paesaggistico presenta un'analisi a diverse scale utilizzando punti di vista sensibili nell'intorno del parco in progetto. Appare evidente come l'intero abitato di Laterza, di Ginosa e parzialmente anche la periferia di Matera siano interessati dalla visione delle torri, che dominano lo skyline a Nord-Ovest del comune di Laterza, ad Est del centro abitato di Matera e a Nord della città di Ginosa.

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'analisi prodotta nella relazione floristica e faunistica (inserita nell'elaborato SCR1) rappresenta una descrizione generica del territorio delle Gravine senza alcun approfondimento e studio specifico sull'area di progetto. Tale analisi, infatti, tratta delle specie e degli habitat presenti solo a livello di area vasta. Lo "Studio di impatto ambientale" fornisce un inquadramento generale del territorio senza un'analisi approfondita dei valori floro-faunistici presenti specificatamente nell'area del campo eolico. Tale mancanza di analisi ha comportato la produzione di elaborati di studio poco approfonditi e di conseguenza, in fase di valutazione degli impatti, la mancanza del rilevamento degli impatti reali. Ad esempio non è stata prodotta dal SIA una carta di uso del suolo, inoltre non è stata prodotta né una "Carta della vegetazione" né una "Carta faunistica". In varie parti del SIA si afferma che nell'area sono assenti habitat, flora e specie di fauna d'interesse comunitario. Tale errato assunto ha determinato una valutazione degli impatti nel SIA che non ha tenuto assolutamente conto degli impatti sulle componenti naturali nell'area del proposto campo eolico.

Infatti parte del parco eolico, in particolare il sito occupato dagli aerogeneratori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, ricade in un'area che è stata già oggetto di screening ambientale a seguito del quale è stato espresso parere non favorevole alla realizzazione di impianto eolico a causa della valenza naturalistica dell'area e a seguito di riscontro di presenza di specie ad alto valore conservazionistico (Determina Dirigenziale n.21 del 15 gennaio 2008).

Nell'ambito della presente istruttoria si rileva come il parco eolico sia ubicato in un'area prossima a tre diversi siti d'interesse comunitario, il SIC-ZPS "Area delle Gravine", il SIC-ZPS "Alta Murgia" e il SIC-ZPS "Gravina di Matera" e al Parco Regionale "Terra delle Gravine" istituito con LR 20 dicembre 2005 n. 18. I tre siti Rete Natura2000 sono stati designati tutti come ZPS per la conservazione di specie di uccelli, quindi è molto ragionevole prevedere che tra i siti in oggetto esista uno spostamento/trasferimento di specie di uccelli che potrebbero perire per collisione. Per tanto si ritiene essenziale garantire adeguati spazi per il passaggio dell'avifauna evitando l'addensamento di aerogeneratori in spazi ridotti, anche nella visione di valutazione integrata di proposte di impianti eolici pervenuti per il medesimo sito.

d - Rumori e vibrazioni

Nella Relazione Ambientale vengono considerati alcuni recettori sensibili presenti nella zona di intervento, e viene evidenziato il calcolo dell'impatto acustico prodotto verificando solo il limite assoluto. Infatti viene esplicitamente detto nell'elaborato SCR1 Relazione Ambientale: "...Il rispetto di una distanza minima tra edifici abitati e torri eoliche superiore a 40 m assicurerà di fatto il rispetto del limite assoluto di 50 dB(A), è possibile invece che non sia verificato il limite differenziale. Con riferimento a detti limiti differenziali, qualora le verifiche strumentali, da effettuare dopo l'installazione dell'impianto, dimostreranno la non osservanza di tali limiti, sono previsti interventi..." "...non è possibile definire gli edifici per cui siano verificati i criteri differenziali. Pertanto, ultimato l'intervento, dovranno essere effettuate verifiche strumentali acustiche all'interno degli edifici (con l'impianto in funzione in particolare nel periodo notturno e con l'impianto spento) allo scopo di verificare che siano rispettati i criteri differenziali." Questa osservazione evidenzia oggettivamente la mancata applicazione dell'art. 10, comma 2/d del R.R. 16/2006, e per questo non può essere accolta.

Inoltre dalla tavola EO-PNT-PD-SIA-03-a "Gittata della pala e inquadramento dei fabbricati" risultano due fabbricati, F2 e F8, che non vengono considerati come recettori sensibili per la valutazione del rumore. F2 dista 160 metri dall'aerogeneratore n. 11, mentre F8 dista 230 m dal n. 19.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ad una profondità maggiore di 1 mt e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri.

Nell'elaborato SCR1 Relazione Ambientale si afferma che "... non sono presenti insediamenti umani in

un raggio di almeno 1 km dalla sottostazione di connessione e consegna...”e che “...l’impatto elettromagnetico prodotto dall’impianto di produzione di energia da fonte eolica in questione è molto limitato se non addirittura assente.” In realtà sono presenti numerose masserie residenziali distanti meno di 1 km, considerate tra l’altro anche come recettori sensibili nella valutazione del rumore ma meno sensibili rispetto all’impatto riferito a questa componente. Inoltre, facendo riferimento ai vincoli di servitù di solito imposti dall’autorità militare pari ad 1 Km, il tecnico incaricato dalla società proponente afferma che in un’area di 1 Km attorno al parco eolico si possano avere problemi di interferenza sulle telecomunicazioni per impianti di rice-trasmissioni.

f - Norme di progettazione

L’intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili. L’energia prodotta da ogni aerogeneratore in BT viene trasformata nelle singole cabine di trasformazione poste alla base della torre, internamente alle stesse. Dopo la trasformazione l’energia viene trasportata fino alla cabina di smistamento e da questa alla sottostazione MT/AT per la consegna alla Rete Nazionale, dove viene trasformata prima di essere consegnata a 150 KV.

g - Dati di progetto e sicurezza

Con nota prot 11921 del 29-8-08 è pervenuto, tra gli altri, l’elaborato SIA 02 A riportante il calcolo della gittata della pala relativo all’aggiornamento progettuale post accordo di cui alla nota prot 10390 del 28-07-08.

Tale relazione riporta schede tecniche illustrative della casa madre costruttrice indicando quale condizione peggiore quella pari a 108 m di gittata massima.

Lo studio non risulta misurato sul contesto di valutazione e pertanto non contempla le condizioni al contorno del sito di installazione dell’impianto.

Pertanto nel corso della presente istruttoria è opportuno introdurre un fattore di sicurezza tale da portare la gittata ad un valore pari a 250 m.

h - Norme tecniche relative alle strade

L’accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l’adeguamento della viabilità esistente ed in misura inferiore con la realizzazione di nuove strade. Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e inerbimenti. La larghezza indicata della carreggiata-tipo sarà di 4,5 m. Per il rivestimento sarà utilizzata un’pavimentazione permeabile (tipo macadam).

i - Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l’elettrodotta di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità di 1,20 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno i percorsi della viabilità. Le turbine saranno dotate di trasformatore all’interno della torre. L’energia elettrica trasformata in MT verrà convogliata, attraverso un cavidotto interrato alla cabina di allaccio MT/AT nella stazione posta a distanza pari circa 1200 m dal parco.

j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell’impianto avranno una superficie di 50x60 mq, in fase di realizzazione. E’ previsto l’inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. È previsto il ripristino della flora eliminata nel corso dei lavori di costruzione nonché la ricostruzione, con le caratteristiche originarie, dei tratti di muretto a secco eventualmente abbattuti.

k - Le fasi di cantiere

Una specifica sezione descrittiva dell’organizzazione del cantiere è presente nella Relazione generale

descrittiva. Le opere da realizzare consistono essenzialmente nelle seguenti fasi:

1. Realizzazione della nuova viabilità prevista e opere accessorie
2. Formazione delle piazzole e delle opere di sostegno
3. Realizzazione opere di regimentazione idraulica superficiale
4. Realizzazione opere di sistemazione ambientale
5. Realizzazione di cavidotti interrati

È poi indicato che il materiale di risulta, ove non riutilizzato in sito, sarà trasportato in discarica autorizzata. È necessario, invece, privilegiare in ogni caso le operazioni di recupero e riutilizzo.

l - Dismissioni e ripristino dei luoghi

Le aree di cantiere verranno ripristinate come ante operam. Verranno ripiantumate le eventuali siepi danneggiate con le stesse specie arbustive originarie. Tali essenze ricostituiranno l'originaria associazione vegetazionale.

m - Misure di compensazione

Per ogni specifico comparto di progetto sono previste specifiche misure di compensazione riportate sistematicamente al termine della relativa illustrazione all'interno della relazione ambientale. Tali misure appaiono soprattutto come normale prassi nella consolidata tecnica di esecuzione delle opere. Occorrerà quindi prevedere pertinenti misure di compensazione per ogni componente ambientale interessata sia direttamente che indirettamente dall'opera.

NOTE:

Gli aerogeneratori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ricadono in zona vincolata PUTT Pp09c Zone Gestione Sociale; Le torri nn. 4-5-6-7-8-9 ricadono in area vincolata PUTT Pp03a Vincolo Idrogeologico.

Atteso che, a pro dell'intervento proposto:

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer; aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);
- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,50 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

Per contro:

a) La documentazione presentata non consente di valutare l'impatto del rumore e il superamento dei limiti imposti dal D.P.C.M. del 14.11.1997 in particolare attorno ai fabbricati interessati dagli aerogeneratori 11 -19;

b) gli aerogeneratori distano meno della lunghezza consentita da varie emergenze geomorfologiche segnalato dal PUTT-P in violazione dell'art.14, c.2 lett.G del RR n.16/2006, in particolare:

aerogeneratori 7 - 10 si trovano su di un ciglio di scarpata;

c) gli aerogeneratori distano meno della lunghezza consentita da Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa in violazione dell'art.14, c.2 lett.J del RR n.16/2006, in particolare:

l'aerogeneratore 23 dista 75 m da Vallone Terlecchia;

d) gli aerogeneratori 18 - 23 - 24 - 4 risultano, dalle coordinate identificative riportate nell'accordo preso fra le società proponenti, spostati rispetto la posizione originaria:

l'aerogeneratore 18 di circa 140 m,

l'aerogeneratore 23 di circa 108 m;

l'aerogeneratore 24 di circa 190 m;

l'aerogeneratore 4 di circa 94 m;

e) entro il campo della gittata massima considerata nell'istruttoria, pari a 250 m, sono rilevabili alcuni fabbricati rurali, in particolare:

aerogeneratore 11 dista circa 150 m dal Fabbricato 2, come da tavola EO-PBR-PD-SIA-03-A;

aerogeneratore 19 dista circa 200 m da Masseria Sarole;

f) circa metà dell'impianto, precisamente gli aerogeneratori 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10, ricade in un'area che risulta particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico per la presenza di habitat e specie d'interesse comunitario ad alto valore conservazionistico, anche prioritarie. Tale area è stata già oggetto di mancata autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico (Determina n. 21 del 15 gennaio 2008)

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società INERGIA SpA nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:

ID X Y

12 2666437 4503491

15 2666853 4503260

16 2667109 4503478

20 2667455 4503181

21 2668048 4503064

22 2668328 4503189

L'efficacia del parere espresso è subordinato all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:

1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie

prioritarie presenti nell'area (Grillaio Falco naumanni, Capovaccaio Neophron percnopterus, Gufo reale Bubo bubo, Nibbio reale Milvus milvus e Nibbio Bruno Milvus migrans). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.

2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Settore per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.

- integrare, conformemente al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, attraverso la previsione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione tra la Inergia S.p.a e il Comune di Laterza, stipulata il 2.12.05; l'efficacia del presente parere è subordinata a detta integrazione, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;
- acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia relativamente agli aerogeneratori indicati dai numeri 12, 15, 16, 20, ed ai cavidotti che ricadano all'interno della fascia asservita secondo le norme di attuazione del suddetto ente;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di pavimentazione permeabile (tipo macadam);
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;
- nella esecuzione delle opere forestali prevedere il pieno rispetto della LR 14/2007, pubblicata sul BURP n. 83, suppl. del 7-6-2007, in ordine a prescrizioni, piano di espianto e reimpianto di ulivi monumentali, norme tecniche di gestione manutenzione, monitoraggio, sanzioni e quant'altro previsto dal Titolo IV; riporre particolare cura a tutte le alberature diffuse e a quelle stradali, soprattutto laddove la realizzazione degli aerogeneratori comporta l'installazione di cantieri ed operazioni logistiche che costituiscano condizione di rischio per la vegetazione, fermo restando il conseguimento del nulla osta dell'Autorità regionale competente e dell'Ispettorato forestale.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi 3157,71 metri lineari di rotore.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.), CGDB Enrico (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Si ribadisce che la finestra temporale di riferimento oggetto della presente valutazione integrata è quella compresa nel periodo 1 agosto 2006 - 30 novembre 2006, indicata dal RR 9/2006 prima e confermata dal RR 16/2006 dopo, e che ai sensi del punto 4) della DGR n. 1462 dell'1.08.08 la verifica della compatibilità dei progetti con il parametro di controllo viene operata nel contesto della procedura di valutazione integrata ... e che ... Detta verifica dovrà concernere tutti i progetti presentati in relazione ad un dato contesto territoriale nell'ambito della finestra temporale di riferimento.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo, sotto il profilo ambientale, un numero totale di 60 aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del 42% del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società INERGIA SpA, oggetto della presente

valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 3 aerogeneratori sui 6 risultati idonei sotto il profilo ambientale.

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta società in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

Il presente parere si riferisce unicamente alla esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E
POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), in Contrada Difesa Melodia, località Lamia Cozzolongo, proposto il 20.09.06 dalla Inergia S.p.a., con sede legale in Ascoli Piceno alla via Napoli n. 137, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli
